

Prot. n. L69/RNS
Bologna, 28 aprile 2020

Oggetto:

La graduale ripresa delle attività in base all'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Sommario

Considerati i primi esiti positivi alla lotta alla pandemia, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 regola la graduale ripresa delle attività produttive ed un primo lieve allentamento sulle misure di sicurezza.

Premessa

Sulla G.U. n. 108 del 27 aprile u.s. è stato pubblicato l'ennesimo Decreto per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; trattasi, in particolare del **D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (allegato 1)**.

Il Decreto in oggetto, visti i primi esiti positivi alla lotta alla pandemia, inizia, con gradualità, a ridisegnare una ripresa produttiva sull'intero territorio nazionale; in particolare, tale Decreto dispiega i suoi effetti in due differenti periodi:

- a) 27 aprile – 3 maggio 2020,
- b) 4 maggio – 17 maggio 2020.

D.P.C.M. 26 aprile 2020

Il nuovo Decreto, come del resto avvenuto nelle settimane precedenti, non può che essere visto come una prosecuzione del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ¹ che, del resto rimane, in buona sostanza in vigore sino al 3 maggio p.v. (per un relativo raffronto, con evidenziazione delle novità apportate, si rimanda all'**allegato 2**).

Prima di affrontare le novità introdotte e decorrenti dal 4 maggio p.v., guardiamo cosa avviene nel periodo 27 aprile – 3 maggio 2020.

In base a quanto disciplinato dall'**art. 10, co. 1**, le nuove disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, **a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, co. 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.**

Per comprenderne gli effetti, dobbiamo guardare quale siano le attività che, a decorrere dal 4 maggio, potranno continuare l'attività (*in base a quanto previsto dal Decreto del 10 aprile 2020*) e quelle che potranno riaprire (*in base a quanto deciso dal Decreto in esame*) in applicazione dell'art. 2, co. 1.

¹ Cfr. Circolare RNS L59 – 13 aprile 2020 dello scrivente Ufficio



Per effetto di quanto modificato nell'allegato 3 al nuovo Decreto si evidenziano le novità introdotte, con la seguente tabella:

<i>D.P.C.M. 10 aprile 2020</i>	<i>D.P.C.M. 26 aprile 2020</i>
Non presente	07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Non presente	08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale	9 Attività dei servizi di supporto all'estrazione
Non presente	12 INDUSTRIA DEL TABACCO
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	13 INDUSTRIA TESSILE
Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)	17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)	20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)	22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Fabbricazione di vetro cavo - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia	23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
Non presente	24 METALLURGIA
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale - Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo	25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche - Fabbricazione di computer e unità periferiche - Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche	26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità - Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici	27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
Non presente	29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
Non presente	30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
Non presente	31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche - Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza - Fabbricazione di casse funebri	32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)	33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
Non presente	41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)	42 INGEGNERIA CIVILE
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni	43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Manutenzione e riparazione di autoveicoli- Commercio di parti e	45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E



<p>accessori di autoveicoli - Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori</p> <p>Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria - Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali - Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori - Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento - Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura</p> <p>Attività finanziarie e assicurative</p> <p>Non presente</p> <p>Non presente</p> <p>Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto</p> <p>Servizi di vigilanza privata - Servizi connessi ai sistemi di vigilanza</p> <p>Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione</p> <p>Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto - Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi - Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste - Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti</p> <p>Riparazione e manutenzione di computer e periferiche - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa</p>	<p>RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI</p> <p>46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)</p> <p>64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)</p> <p>65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)</p> <p>68 ATTIVITA' IMMOBILIARI</p> <p>73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO</p> <p>78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE</p> <p>80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</p> <p>81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)</p> <p>82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</p> <p>95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA</p>
--	---

Come si può notare, le modifiche introdotte riguardano:

- a) l'inserimento di alcune attività produttive che precedentemente non erano state regolamentate (*evidenziate in colore verde*),
- b) l'allargamento di alcune attività produttive che precedentemente erano descritte con differenti Codici Ateco (*evidenziate in colore giallo*).

Ovviamente le attività non evidenziate, ma ricomprese nell'allegato 3, continuano come del resto regolamentato anche dal Decreto del 10 aprile u.s.

Il citato comma 7, in particolare, afferma che *“Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.”*

Tale disposizione, dunque, si applica al settore delle Assicurazioni, dei Fondi pensione e delle Assicurazioni sociali obbligatorie.



In combinazione con quanto previsto dal citato comma 7, il successivo comma 9 prevede che **le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.**

Quali sono le nuove misure di contenimento decorrenti dal 4 maggio 2020?

I nuovi articoli da 1 a 3 del Decreto in esame ampliano alcune di queste; in particolare:

- a) sono **consentiti** solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e **si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie**; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una **regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; **il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree** in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
- c) **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato** al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla precedente lett. b), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- d) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; **è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti**, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- e) è consentita la **graduale ripresa delle attività sportive**, delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19;
- f) sono **consentite le cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- g) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione con asporto** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- h) è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo** i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.



Tra le ulteriori novità, si segnala quanto segue:

- 1) nell'Allegato 4 - Misure igienico-sanitarie è stato inserito il "punto 11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie";
- 2) l'Allegato 6 contiene il *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*;
- 3) l'Allegato 7 contiene il *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*;
- 4) l'Allegato 8 contiene il *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*;
- 5) l'Allegato 9 contiene le *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*;
- 6) l'Allegato 10 contiene i *Principi per il monitoraggio del rischio sanitario*.

Non subiscono, al contrario, modifiche gli artt. 4 - *Disposizioni in materia di ingresso in Italia*, 5 - *Transiti e soggiorni di breve durata in Italia* e 6 - *Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera*.

Risultano totalmente nuovi, infine, gli artt. 7 - *Misure in materia di trasporto pubblico di linea* e 8 - *Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità*; in specifico, quest'ultimo dispone che le **attività sociali e socio-sanitarie** erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario **devono essere riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori**.

Rinviamo alla lettura del Decreto e dei relativi allegati per maggiori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **D.P.C.M. 26 aprile 2020**
- 2) **Raffronto D.P.C.M. 10 aprile 2020 – D.P.C.M. 26 aprile 2020**